

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2040)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 8<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 23 maggio 1962 (V. Stampato n. 3002)*

**d'iniziativa dei deputati BUZZI, MARANGONE, MARTINA Michele, CODIGNOLA e RAMPA**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 30 maggio 1962*

Istituzione di un quadro speciale per i maestri non di ruolo della provincia di Gorizia

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Gli insegnanti elementari non di ruolo residenti nei Comuni dell'attuale provincia di Gorizia con iscrizione anagrafica al 1° gennaio 1948, che abbiano conseguito il diploma di abilitazione magistrale negli anni dal 1940 al 1943 oppure, se ex combattenti, reduci e assimilati, dal 1937 al 1947, che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio nelle scuole elementari statali riportando una qualifica non inferiore a « buono » sono iscritti, su domanda, in un quadro speciale che sarà tenuto presso il Provveditorato agli studi.

#### Art. 2.

La domanda, corredata dei documenti relativi al possesso dei requisiti di cui al pre-

cedente articolo, deve essere presentata al provveditore agli studi della provincia di Gorizia entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il provveditore agli studi provvede alla iscrizione nel quadro speciale secondo una graduatoria di merito compilata in base ai criteri di valutazione dei titoli disposti dal Ministero della pubblica istruzione per i concorsi magistrali.

Contro la esclusione dalla graduatoria è ammesso ricorso gerarchico.

#### Art. 3.

Gli insegnanti iscritti nel quadro speciale vengono assegnati dal provveditore agli studi presso le Direzioni didattiche per essere utilizzati nell'insegnamento come supplenti o, in mancanza, in attività parascolastiche o negli Uffici scolastici con gli obblighi che ne seguono.

## Art. 4.

Agli insegnanti iscritti nel quadro speciale spetta il trattamento economico, compresi gli assegni e le indennità, previsto per il personale di ruolo con qualifica di straordinario.

Ai medesimi si applicano, altresì, le disposizioni vigenti per gli insegnanti non di ruolo, relativamente ai congedi, al trattamento di previdenza, di quiescenza e di assistenza.

## Art. 5.

Gli insegnanti non di ruolo cessano di rimanere iscritti nel quadro speciale al momento del passaggio al ruolo normale o soprannumerario, o, per aver raggiunto i limiti di età.

Il servizio precedentemente prestato è riconosciuto, oltre ai fini del trattamento di quiescenza, anche ai sensi dell'articolo 6 della legge 13 marzo 1958, n. 165.

## Art. 6.

Gli insegnanti iscritti nel quadro speciale possono essere dispensati dall'insegnamento per scarso rendimento o per inettitudine didattica.

## Art. 7.

Le norme sullo stato giuridico previste per il personale insegnante di ruolo delle scuole elementari sono estese, in quanto applicabili, agli insegnanti iscritti nel quadro speciale.

## Art. 8.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede con i fondi stanziati per l'istruzione elementare nei relativi capitoli di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.